



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

ADEGUAMENTO ALLE NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE, AI SENSI DEL D.M. 21 MARZO 2018 E DELLA NOTA DEI VV.FF. PROT. N. 5264 DEL 18/04/2018.

Premessa.

Dal 31/12/2017, come sappiamo, è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, per gli edifici e i locali:

- **adibiti a scuole** di qualsiasi tipo, ordine e grado, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 26 agosto 1992 recante *"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"*;
- **adibiti ad asili nido**, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro dell'Interno 16 luglio 2014 (già soggetta a piano proroga scadenze come "nuova attività" di cui al D.P.R. 151/2011).

In occasione degli incontri formativi svolti dalla DIRIGENTISCUOLA in Calabria nel bimestre ottobre-novembre 2017, sono state fornite agli iscritti le indicazioni e la documentazione utile a segnalare, ovvero, sollecitare l'adeguamento alle prescrizioni dei decreti sopra richiamati agli enti locali proprietari degli edifici e dei locali adibiti ad uso scolastico. E' utile ricordare, al riguardo, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tutti *"gli obblighi relativi a interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare (...) la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni (...) ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione"*. Nel caso dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi gli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti ricadono nella sfera di competenze precipue dell'ente locale proprietario degli immobili (Comune, ovvero, Province). Tuttavia, continuando nella lettura del comma 3, art. 18, si evidenzia che: *"In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente (...)"*.

In particolare, in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2017, era necessario che il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, inviasse una comunicazione all'ente locale proprietario:

1. comunicando il numero di persone (alunni, ATA, docenti, personale esterno) presenti nei singoli edifici scolastici (accorpanti anche più plessi di diverso grado, qualora comunicanti);
2. ricordando la cogenza degli adeguamenti alle prescrizioni della normativa tecnica in materia di prevenzione incendi, ai sensi dei decreti del Ministro dell'Interno sopra richiamati;
3. chiedendo copia della documentazione tecnica e della presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) nei casi in cui è prevista tale procedura semplificata (attività classificate in

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



- categoria A: edifici o locali scolastici con presenze oltre le 100 e fino alle 150 persone, per le quali non è richiesto un progetto ma è previsto un sopralluogo “a campione” dei VV.FF.) anche ai fini del conseguente aggiornamento del DVR;
4. chiedendo, in alternativa al punto 3, copia del CPI, in tutti i casi in cui non è possibile avvalersi della procedura semplificata della SCIA (attività classificate in categoria B e C: edifici o locali scolastici con presenze oltre le 150 persone, per le quali è richiesto un progetto e sono previsti sopralluoghi “a campione” fino alle 300 persone, ovvero, sopralluoghi obbligatori per il rilascio del CPI, oltre le 300 persone) anche ai fini del conseguente aggiornamento del DVR.

Prima di esaminare le novità normative, apriamo **un inciso importante** sul **riparto di responsabilità tra Ente Locale Proprietario (E.L.) e dirigente scolastico (D.S.)** in materia di richiesta di CPI, ovvero, di presentazione di SCIA, chiarendo chi debba individuarsi a tal fine come **“titolare dell’attività”**.

In merito alla richiesta di CPI, pareri unanimi della giurisprudenza - riconosciuti dai Comandi dei VV.FF. - riconducono in modo univoco all’E.L. la responsabilità di attivazione del procedimento tecnico - amministrativo che porta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, anche sotto forma di SCIA nei casi in cui sia ammesso il ricorso in deroga a tale procedura semplificata. Rinviamo al riguardo ai pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato del 14 dicembre 2010 e del 15 febbraio 2012. Ugualmente significative al riguardo la sentenza della Cassazione, Sez. Trib. n. 4944/2000 e Cassazione Sez. I n. 17617/2004. In merito, il solo onere ricondotto alla responsabilità del dirigente scolastico (ai sensi del richiamato art. 18, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è quello di *“richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente”*. Mentre il riparto di competenze costantemente richiamato in sede giurisprudenziale è quello riconducibile al combinato disposto dall’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante *Norme per l’edilizia scolastica* (da cui derivano altre disposizioni di settore, tra le quali ricordiamo in materia di rilascio del CPI l’art. 16, comma 2, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139 e in materia di presentazione di SCIA l’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 151/2011) e dal sopra richiamato art. 18, comma 3, d.lgs. n. 81/2009. Particolarmente esaustivo, al riguardo, è il comma 3, art. 3, della Legge n. 23/1996 che vale la pena richiamare in modo estensivo: *“Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.”* Eppure, non di rado, a fronte di una norma chiara e di una giurisprudenza uniforme nelle sentenze recenti, il dirigente scolastico si confronta con richieste che lo vedono chiamato in causa come *“titolare di attività”* in materia di sicurezza antincendio. Questa *“confusione”* di ruoli e di correlate responsabilità, talvolta strumentalmente agita, trova una sua parziale giustificazione in uno storico non aggiornato di sentenze e di correlati chiarimenti emanati dal Dipartimento dei VV.FF, che chiamavano in causa il dirigente scolastico come soggetto *“attivo”* titolare di autonoma responsabilità in materia di richiesta di CPI e, per estensione, presentazione di SCIA. Orientamenti e pareri del tutto superati a seguito dell’emanazione del T.U. in materia di sicurezza del d.lgs. n. 81/2008.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



In conclusione e in sintesi possiamo affermare che, a valle del d.lgs. n. 81/2008 e per effetto del combinato disposto dall'art 18, comma 3 del Testo Unico in materia di sicurezza e dall'art. 3 della Legge n. 23/1996:

- gli enti locali sono responsabili del procedimento finalizzato al conseguimento/rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, anche sotto forma di SCIA, nei casi in cui è ammessa tale procedura semplificata che dovrebbero attivare anche di propria iniziativa;
- i dirigenti scolastici sono comunque titolari di un dovere di vigilanza generale in materia di sicurezza in ambienti scolastici e, pertanto, nello specifico della materia esaminata, sono tenuti a ricordare all'ente locale proprietario la cogenza degli adempimenti previsti dalle norme di settore e l'eventuale mancanza della certificazione antincendio.

Da quanto enucleato in premessa, si comprende che lo scopo del presente articolo è quello di informare, aggiornare e delineare gli adempimenti e i procedimenti esterni e interni che il dirigente scolastico deve "comunque" attivare a seguito delle nuove prescrizioni normative. Resta però di tutta evidenza che la complessità e la delicatezza estrema della materia necessita, al tempo stesso, di un intervento sindacale inerente all'assegnazione delle risorse necessarie a far fronte ai nuovi e potenziati impegni nella formazione del personale scolastico, ricondotti all'azione dei DD.SS, e di momenti di formazione in presenza.

Le novità del DM 21 marzo 2018 e della nota dei VV.FF. prot. n. 5264 del 28 aprile 2018

E' opportuno ricordare, in premessa, che le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del D.P.R. 151/2011, con le correlate categorie A/B/C di seguito richiamate.

N.	N. *	Attività	Categoria A	Categoria B	Categoria C
67	ex. 85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo; collegi, accademie con oltre 100 persone presenti.	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone;	Oltre 300 persone
		Asili nido con oltre 30 persone presenti.		Asili nido.	

Di seguito, in sintesi e rinviando ai necessari approfondimenti forniti in allegato per le due tipologie delle "scuole" e degli "asili nido", le principali novità del DM 21 marzo 2018.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



I tre livelli di priorità programmatica e gli adeguamenti per le scuole in sintesi.

Il Decreto Ministeriale 21/03/2018, a firma del Ministro dell'Interno Marco Minniti e della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli, definisce i seguenti livelli di priorità programmatica nell'adeguamento antincendio di edifici e locali scolastici (art. 2, comma 1):

- **livello di priorità A:** osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
- **livello di priorità B:** osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l'informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
- **livello di priorità C:** le restanti disposizioni del decreto.

Inoltre, la norma (art. 2, comma 2) sottolinea che le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche del DM 3 agosto 2015 come integrato dalla **nuova RTV del DM 7 agosto 2017**.

*Per gli approfondimenti si rinvia all'**Allegato A - Approfondimenti per le Scuole.***

Le indicazioni prioritarie per gli Asili Nido in sintesi.

Per gli **asili nido**, la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio alla quale riferirsi è quella emanata con il D. M. del 16 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014. La norma di settore definisce come asilo nido le strutture educative destinate ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

Per l'adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica del DM 21 Marzo 2018 sono:

- **livello di priorità A:** osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014 relative a servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
- **livello di priorità B:** impianti elettrici per il **sezionamento di emergenza**; servizi di sicurezza.
- **livello di priorità C:** le restanti disposizioni del decreto.

Nota: gli asili nido sono stati ricompresi nell'attività 67 del D.P.R. 151/2011 (già 85 del DM 16.02.1982) come "nuova attività", e come tale soggetta a proroga adeguamento.

*Per gli approfondimenti si rinvia all'**Allegato B - Approfondimenti per gli Asili nido.***

A valle del D.M. 21/03/2018, con **circolare prot. n. 5264 del 18/04/2018** (allegata), il **Dipartimento dei VV.FF** emana le proprie direttive in materia di controlli inerenti alle attività scolastiche e agli asili nido.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Le novità normative sopra richiamate devono orientare l'azione del dirigente scolastico in due direzioni parallele: una rivolta all'esterno, indirizzata all'ente locale proprietario e tesa alla regolarizzazione degli adempimenti per il rinnovo del CPI, ovvero, la presentazione di SCIA; una rivolta all'interno e finalizzata ad aggiornare procedimenti e documenti finalizzati a garantire adeguati livelli di sicurezza, anche alla luce delle recenti indicazioni del Dipartimento dei VV.FF.

Procedimento "esterno" per la gestione della sicurezza antincendio a scuola.

Si consiglia al dirigente scolastico che ha già comunicato all'ente locale proprietario i dati necessari per la presentazione di SCIA, ovvero, del progetto finalizzato al rilascio di CPI (ndr. numero persone presenti per singolo edificio scolastico, inteso come insieme di plessi comunicanti tra loro) ma non ha ricevuto alcun riscontro documentale idoneo, di ritornare a sollecitare gli adempimenti:

- a) rivolgendosi al dirigente dell'ufficio tecnico e al Sindaco/Presidente;
- b) aggiornando le comunicazioni e i solleciti dopo 15 giorni;
- c) convocando, in caso di reiterato mancato riscontro (possibilmente dopo il terzo sollecito non andato a buon fine) una conferenza di servizio tra le figure del SPP e i rappresentanti dell'ente proprietario (dirigente tecnico e rappresentanti politici) e verbalizzando gli esiti della riunione stessa, anche se deserta per la componente dell'ente locale.

E' bene che il dirigente sia consapevole, al riguardo, che i tentativi di dialogo e di "sensibilizzazione" nei confronti dell'ente locale proprietario potrebbero non portare a nessuna positiva determinazione dello stesso. Ciò nonostante, è necessario che il dirigente scolastico si attivi curando molto questo particolare aspetto, che attiene sia agli aspetti formali che a quelli sostanziali della sicurezza a scuola.

Si consiglia, al riguardo, in particolare, di verificare con il proprio RSPP quale sia il più recente documento presente nel dossier "sicurezza" della scuola, in materia di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando dei VV.FF. territorialmente competente. Potrebbe anche trattarsi di un "vecchio" Nulla Osta Provvisorio, in ogni caso è bene annotare e richiamare il protocollo, ovvero, l'assenza di qualsiasi documento presentato/rilasciato ai/dai VV.FF. nelle comunicazioni all'ente locale.

Procedimento "interno" per la gestione della sicurezza antincendio a scuola.

Oltre a richiedere e sollecitare l'invio delle documentazione di competenze dell'ente locale, come ricordato nelle premesse del presente articolo, si consiglia al dirigente scolastico di attivare i seguenti procedimenti interni, anche alla luce delle recenti "prescrizioni" soggette a "sanzioni" della nota prot. n. 5264 del 18/04/2018 emanata dal Dipartimento dei VV.FF.

1. Convocare una riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per l'aggiornamento del DVR in base ai riscontri documentali ricevuti e/o non ricevuti dall'ente locale proprietario e verbalizzarne gli esiti con acquisizione al protocollo e al dossier "sicurezza" della scuola.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Nota: Al riguardo è necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro è responsabile unico della "valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28" (ndr. il DVR). Questo pone non poche criticità nei confronti dell'onere (non delegabile) di assicurare la valutazione anche dei rischi connessi alle attività di competenza esclusiva – ex lege, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 - dell'ente locale proprietario, anche ma non solo in materia di prevenzione incendi. Si consiglia, pertanto, di aggiornare periodicamente il DVR, evidenziando sempre con adeguate note i "rischi" non valutabili a causa della mancata trasmissione di documentazione (ndr. certificazioni) da parte dell'ente locale, citando sempre i protocolli delle richieste e dei solleciti, nonché i verbali delle riunioni di servizio che si consiglia sempre di convocare al fine di adottare ogni accorgimento utile.

2. Evidenziare, in sede di riunione del SPP, gli adempimenti a carico del dirigente scolastico – richiamati nel seguente quadro sinottico - in materia di sicurezza antincendio, con particolare riferimento agli edifici e ai locali che non risultano essere stati adeguati alle prescrizioni:
- del Decreto del Ministro dell'Interno 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" se **adibiti a scuole** di qualsiasi tipo, ordine e grado;
 - dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 se **adibiti ad asili nido**, (già soggetti a piano proroga scadenze come "nuova attività" di cui al D.P.R. 151/2011).

Adempimenti a cura DS a seguito del DM 21/03/2018 e della nota dei VV.FF n. 5264 del 18/04/2018 (l'elenco, integrato da adempimenti aggiuntivi consigliati dal punto 7. In poi è per ovvi motivi esemplificativo e non esaustivo)			
Adempimento	Figure coinvolte	Documenti interessati	Osservazioni
1. Valutazione del rischio connesso al mancato adeguamento antincendio dell'attività per tutti gli edifici e locali scolastici.	DS, RSPP, RLS, Responsabili ee.II. (dirigente Tecnico e rappresentante legale o suo delegato) che si consiglia di convocare in conferenza di servizio	DVR	Evidenziare nel DVR i rischi che il datore di lavoro non è in grado di valutare a seguito di mancato inoltro di certificazioni da parte dell'ente locale (citando a margine protocolli delle richieste e dei solleciti). La valutazione analitica del rischio correlato al mancato adeguamento antincendio deve essere riferita all'Allegato I del DM 10/03/1998 ma, alla luce delle recenti novità, richiede comunque sopralluoghi basati su check list elaborate in funzione anche degli adempimenti dei livelli di priorità programmatica di cui al D.M. 21/03/2018.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



<p>2. Potenziamento del numero di lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, coerentemente alla valutazione del rischio di cui al precedente punto 1.</p>	<p>DS, RSPP, RLS, Docenti e personale ATA individuati tra le cd. "figure sensibili"</p>	<p>DVR Nomina delle figure sensibili</p>	<p>Verifica della consistenza di risorse umane adeguate ed eventuale richiesta motivata della loro integrazione in sede di definizione dell'organico ATA (anche di fatto).</p>
<p>3. Integrazione dell'informazione ai lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività.</p>	<p>DS, RSPP, RLS, personale scolastico</p>	<p>DVR Documento informativo (Vademecum rischi specifici)</p>	<p>L'informazione può anche essere assicurata, nel breve periodo, mediante l'emanazione di un Vademecum che aggiorni il personale scolastico sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività. E' tuttavia opportuno prevedere un incontro in presenza esteso a tutto il personale scolastico, anche in sede di riunione collegiale del personale docente, estesa al personale ATA.</p>
<p>4. Assicurare che i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, seguano i corsi di formazione di cui all'allegato IX del DM 10/03/1998, conseguendo il correlato attestato di idoneità tecnica.</p>	<p>DS, RSPP, RLS, Docenti e personale ATA individuati tra le cd. "figure sensibili"</p>	<p>Documentazione allegata al DVR inerente alle attività di formazione del personale nominato tra le "figure sensibili" incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.</p>	<p>La formazione è un obbligo per tutte le scuole e deve essere erogata come previsto dall'Allegato IX del DM 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro".</p> <p>La situazione più critica si verifica per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti, definite ad alto rischio (lettera m, punti 9.2. Allegato IX) e tenute ad assicurare la formazione degli addetti mediante l'attivazione dei Corsi C. Non diversa è tuttavia la situazione degli edifici scolastici di categoria A e B, classificati come attività di rischio medio ai fini della formazione degli addetti e tenuti alla frequenza dei corsi di tipo B.</p> <p>In ogni caso il DS dovrà assicurare,</p>

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



			<p>per evidenti motivi legati alla rotazione del personale addetto tra i plessi/succursali dell'istituzione scolastica, la formazione degli addetti in relazione alla tipologia di rischio massimo presente nell'intera scuola.</p> <p>Le scuole, però, hanno di rado fondi adeguati per sostenere i costi di tale formazione "potenziata" dalle recenti indicazioni della circolare dei VV.FF. del 18/04/2018, finalizzata al conseguimento di attestato di idoneità. In netto svantaggio gli istituti comprensivi con elevato numero di plessi (che moltiplicano i costi per le figure sensibili) e ridotto finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, unica fonte alla quale "attingere" per finanziare i costi della formazione. Le scuole polo in materia di formazione sulla sicurezza non sono più finanziate allo scopo e le scuole polo in ambito di formazione docenti sono costrette a restituire, non di rado, quota parte dei finanziamenti che non possono impiegare (paradosso da risolvere) per la formazione in materia di sicurezza. Al riguardo si evidenzia, come esempio di Buona Pratica da implementare sul territorio nazionale, il Progetto I.S.S.A. dell'USR per il Veneto.</p>
<p>5. Assicurare almeno due esercitazioni antincendio all'anno, coerentemente all'aggiornamento del DVR, oltre alle prove di evacuazione di cui al punto 12.0 del DM 26/08/1992</p>	<p>DS, RSPP, RLS, personale scolastico, figure sensibili, alunni.</p>	<p>DVR.</p> <p>Verbali prove di evacuazione.</p> <p>Verbali esercitazioni antincendio.</p>	<p>Curare la realizzazione e la verbalizzazione delle prove e la loro archiviazione nel dossier "sicurezza" della scuola.</p>

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 9408687017

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



6. Pianificare e attuare una costante attività di sorveglianza, volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme	DS, RSPP, RLS, docenti e personale ATA individuati tra le cd. "figure sensibili"	DVR. Registro controlli aggiornato con fogli per i controlli giornalieri e settimanali, per i plessi non adeguati.	Prevedere con il RSPP e il RLS che i registri predisposti siano correttamente compilati con la cadenza prevista e che i rischi e gli imprevisti siano tempestivamente comunicati al DS, al RSPP e al RLS.
7. Controllare che la segnaletica di sicurezza sia presente in modo coerente rispetto alle indicazioni planimetriche del Piano di emergenza e di evacuazione	DS, RSPP, RLS, docenti e personale ATA individuati tra le cd. "figure sensibili"	DVR. Registro controlli aggiornato con fogli per i controlli, di norma, mensili e settimanali nei plessi non adeguati.	Eventuali carenze devono essere segnalate dal personale responsabile di plesso e dagli addetti al DS, RSPP e RLS. E dal DS all'ente locale responsabile dell'acquisto. Si ricorda che in caso di difficoltà il DS deve comunque attivarsi in merito riservandosi di avvalersi di delibera in danno in caso di inerzie (previa delibera del Consiglio di Istituto)
8. Verificare la corretta e funzionale esposizione delle planimetrie del Piano di emergenza e di evacuazione e del correlato documento in ogni plesso /succursale	DS, RSPP, RLS, docenti e personale ATA individuati tra le cd. "figure sensibili"	DVR. Aggiornato con fogli per i controlli, di norma, mensili e settimanali nei plessi non adeguati.	Eventuali carenze devono essere segnalate dal personale responsabile di plesso e dagli addetti al DS, RSPP e RLS.

Si ricorda in chiusura che la mancata osservanza delle prescrizioni cogenti *ex lege* è soggetta a regime sanzionatorio, come richiamato nella nota del 18 aprile 2018 allegata, rinviando gli iscritti agli allegati di dettaglio relativi alle comunicazioni ed ai procedimenti da attivare.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org